

STATUTO

**COMUNITA' ARCOBALENO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORIZIA GO VIA DEL SAN
MICHELE 38

Numero REA: GO - 210072

Codice fiscale: 91015960312

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2022 - Statuto completo	2
--	---



FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

Allegato " B " al N. 2174 di Raccolta-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA-----

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)-----

E' costituita, ai sensi della legge n. 381/1991 e del D.Lgs. n. 112/2017, la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata -----

"COMUNITA' ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale
a r.l."-----

La società cooperativa ha sede nel Comune di Gorizia (GO).-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.-----

Art. 2 (Durata)-----

La società cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO, OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La società cooperativa è disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 della L. n. 381/1991, essa non ha scopo di lucro, posto che il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.-----

La società cooperativa svolge l'attività di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 381/1991, con inclusione delle attività di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), b), d) ed l) del D.Lgs. n. 112/2017, avuto particolare riguardo allo svolgimento di interventi e servizi sociali, come definiti dal combinato disposto dell'art. 1, co. 1 e 2, della L. n. 328/2000 e dell'art. 128 del D.Lgs. n. 112/1998.-----

La società cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori e ha lo scopo di effettuare servizi di particolare rilevanza sociale in favore di soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto.-----

De Bolla Henry c. int. Enrico Bruno Fardillo
Crispiano Cidini
FD Bupolo

La società cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Ai sensi della L. n. 142/2001 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro - in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma - con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.-----

La società cooperativa può operare anche con terzi non soci.-----

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La società cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si impegna a cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. del codice civile, rimanendo rispettate le norme di cui alla L. n. 381/1981, la società cooperativa è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico, come definito all'art. 3 del presente statuto, la società cooperativa ha pertanto come oggetto la gestione, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:-----

(a) promuovere attività idonee a prevenire e rimuovere le cause determinanti lo stato di bisogno e di emarginazione, la cura e la riabilitazione degli emarginati e bisognosi e la loro assistenza, anche attraverso la gestione di una comunità di prima accoglienza;-----

(b) sensibilizzare persone ed Enti a tali problemi:-----



FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

(c) istituire corsi di studio, conferenze, dibattiti come mezzo di prevenzione, riabilitazione e cura degli emarginati;-----

(d) stipulare con Enti pubblici, Aziende sanitarie ed altri organismi convenzioni per il raggiungimento dei propri scopi;-----

(e) gestire strutture ambulatoriali d'intervento psicoterapeutico;-----

(f) promuovere corsi di formazione e supervisione del personale per operatori volontari, collaboratori anche di altre società o enti.-----

La società cooperativa potrà operare in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici o privati in genere.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.-----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La società cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.-----

-----TITOLO III-----
-----SOCI E RAPPORTO SOCIALE-----

Art. 5 (Soci)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa parte-

cipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.-----

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

(a) soci lavoratori, ossia persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

(b) soci volontari, ossia persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;-----

(c) gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dall'art. 14, co. 2, della L. n. 59/1992.-----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali. -----

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la società cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.-----

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti, previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della società cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in

De Bolla Flavia

Trinco

Enrica

Francesca

Enrico

F. Bolla





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

contrasto con le finalità mutualistiche della società cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.-----

Art. 6 (Categorie speciali di soci)-----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti per legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale, in ragione del loro interesse alla formazione professionale o all'inserimento nell'impresa.-----

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: (i) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; (ii) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della società cooperativa; (iii) le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.-----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, co. 2, del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha riguardo tanto al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.--

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle previste dal presente statuto: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione; l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione

De Balle Harry
Tina
Enrico
Francesca
Cecilia



per il godimento dei diritti di socio.-----
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda di ammissione all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione, il quale avrà il diritto di interessare l'assemblea dei soci secondo le modalità previste per le domande di ammissione ordinarie.-----
Art. 7 (Quote e conferimenti)-----
Le quote sociali formanti il capitale sociale hanno - ciascuna - un valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero).-----
I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e danno diritto all'assegnazione di quote proporzionali di partecipazione al capitale sociale.-----
Le quote complessive detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.-----
Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)---
Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.-----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo, tramite modalità di comunicazione che ne possa attestare la ricezione, fornendo - con riferimento all'acquirente - le indicazioni previste per la domanda di ammissione.--
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio.-----
Art. 9 (Domanda di ammissione)-----
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta



FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

(a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----

(b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;-----

(c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

(d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

(e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti (b), (d) ed (e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----

(a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

(b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----

(c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.-----

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con

Debole Stevey Tinto Ena Francesco Paolo
Carmine Celi

70 luglio



riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 10 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:-----

(a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: del capitale sottoscritto; dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;--

(b) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la società cooperativa, come previsto nel regolamento interno;-----

(c) alla partecipazione all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;-----

(d) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la società cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R., o con altra modalità atta ad attestare la ricezione della comunicazione predetta, alla società cooperativa.-----

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 12 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

(a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

(b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

(c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----

Il diritto di recesso è esercitato con comunicazione scritta, da inviarsi alla società mediante



FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

raccomandata A.R. o altro mezzo atto ad attestarne la ricezione. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, lo legittimano. Se non sussistono i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.-----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

Art. 13 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

(a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'art. 5 del presente statuto;---

(b) risulti gravemente inadempiente relativamente alle obbligazioni discendenti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;-----

(c) previa intimazione da parte dell'organo am-

De Belli Harry Tinto Enrico Giovanni Paolo
Enrico Ceolin

ministrativo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento dei conferimenti sottoscritti o non effettui il pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----

(d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 142/2001, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;-----

(e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la società cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;-----

(f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.---
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.-----

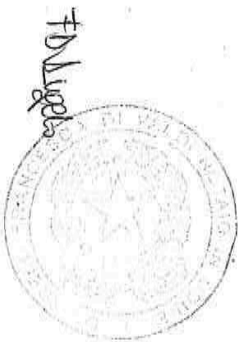
Art. 14 (Liquidazione della quota)-----

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, rivalutata.-----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.--

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, co. 3, del codice civile.-----

Il pagamento è effettuato entro il termine di 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi della disposizione anzidetta, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può avvenire in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.-----





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

Art. 15 (Morte del socio persona fisica, scioglimento del socio persona giuridica)-----

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius. -----

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, per assumere la qualità di socio, può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso, entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui, comunque, l'erede o il legatario non ne faccia richiesta o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della partecipazione già appartenuta al de cuius.-----

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che presentino domanda di ammissione entro il termine sopra indicato e che abbiano i requisiti previsti dallo statuto) agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del de cuius in misura proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o i legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i diritti amministrativi e patrimoniali di cui al presente statuto.-----

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o, comunque, diverso da persona fisica, il rapporto sociale si scioglie ed i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla società cooperativa il rimborso della loro partecipazione nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.-----

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La società cooperativa non è tenuta al rimborso della partecipazione in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale

De Galle Henry
Trent
Enrica
Francesca
Cecilia

si è verificato. Il valore delle quote per le quali non sarà chiesta la liquidazione entro il termine suddetto sarà imputato, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva legale.-----
I soci esclusi per i motivi indicati all'art. 13, lett. (b), (c) ed (e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.-----

La società cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 1243 del codice civile, può compensare il debito derivante dal rimborso delle partecipazioni, dal credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.-----

Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI VOLONTARI-----

Art. 17 (Requisiti, domanda di ammissione, obblighi)-----

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 381/1991 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro in favore della società cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.-----

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.-----

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della società cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:-----

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;-----
- indicazione della propria attività di lavoro;-----
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

- quota di capitale che intendono sottoscrivere;
- precisazione delle prestazioni di lavoro che si rendono disponibili ad effettuare, a titolo gratuito per la società cooperativa.-----

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede alla annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.-----

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della società cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro prestata.-----

Il socio volontario assume gli obblighi di cui all'art. 10 del presente statuto. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data dalla società cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.---

Egli potrà recedere dalla società cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con raccomandata A.R. o con altro mezzo equipollente, nel rispetto del termine di preavviso di 1 (un) mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla medesima società cooperativa nei casi previsti dall'art. 13 del presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.-----

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la società cooperativa ed il socio volontario per recesso o per esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.-----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.---

La società cooperativa assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla società cooperativa per la totalità dei soci.-----

-----TITOLO V-----

-----STRUMENTI FINANZIARI-----

Art. 18 (Strumenti finanziari) -----

Per quanto previsto dall'art. 2526, ultimo comma, del codice civile, la società cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.-----

Con deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 del codice civile, la società cooperativa può emettere titoli di debito o altri strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati.-----

Art. 19 (Regolamento)-----

In caso di emissione di strumenti finanziari, con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 del codice civile;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, ovvero di partecipazione agli utili in caso di emissione di strumenti finanziari ibridi;-----
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.----

Art. 20 (Assemblea speciale)-----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente titolo ed al relativo rappresentante comune si applicano le disposizioni di cui all'art. 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.-----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.-----

TITOLO VI-----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 21 (Elementi costitutivi)-----

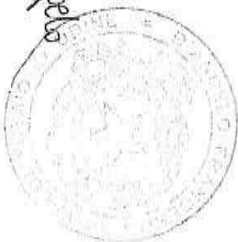
Il patrimonio della società cooperativa è costituito:-----

- (a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;-----
- (b) dalla riserva legale;-----

De Balle Henry
Finale
Enrico
Pescara
Fabbro

Enrico
Cecchi

Fabbro





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

(c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;----
(d) dalla riserva straordinaria;-----
(e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.-----
Per le obbligazioni sociali risponde solo la società cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.-----
Le riserve, salve quelle di cui alla lettera (c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----
Art. 22 (Bilancio di esercizio)-----
L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.-----
La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della società cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la società, dei soci e della comunità territoriale.-----
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:----
(a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----
(b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
(c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. n. 59/1992 e dall'art. 3, co.

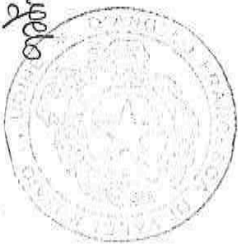
De Balle

Storop

Enrico

Enrico

Fiducioso



3, lettera a), del D. Lgs. n. 112/2017;-----
(d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie, così come disposto dall'art. 2514, lett. a) del codice civile;-----
(e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti e secondo le modalità previste dal presente statuto.-----
L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.-----
Art. 23 (Rapporto mutualistico e ristorni)-----
L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci - lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3, co. 2, lettera b) della L. n.142/2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.-----
Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica potrà essere ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell'esercizio, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti interni i quali - in via generale - debbono sempre considerare quanto previsto dall'art. 2545-sexies del codice civile ed in particolare la parità di trattamento tra i soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.---
In particolare, la ripartizione del ristorno tra i singoli soci - lavoratori in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi potrà avere luogo sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):-----
- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----
- qualifica / professionalità;
- eventuale stato di disagio o svantaggio;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella società;
- tipologia del rapporto di lavoro;



FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

- produttività.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio secondo quanto specificamente previsto dal regolamento interno.-----
Non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati alle attività di interesse generale svolte dalla società cooperativa, ove si registri un avanzo della gestione mutualistica e si osservino i criteri di ripartizione - proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici - indicati nel presente statuto o che verranno indicati in apposito regolamento.-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 24 (Organi)-----

Sono organi della società cooperativa:-----

- (a) l'assemblea dei soci;-----
- (b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- (c) l'organo di controllo.-----

Art. 25 (Assemblee)-----

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.-----

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

E' ammessa la possibilità che le assemblee possano svolgersi mediante videoconferenza tra i luoghi audio/video collegati a cura della società cooperativa, così come specificati nell'avviso di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-----

Il tal caso è necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la le-

*De Bolla: Flavia
Tina
Cecilia
Francesca*

gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;--
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.--
Art. 26 (Funzioni dell'assemblea)-----
L'assemblea:-----
- approva il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D. Lgs. n .112/2017;---
- procede alla nomina dell'organo amministrativo e determina gli eventuali compensi spettanti ai componenti del predetto organo nel rispetto delle disposizioni di legge;-----
- procede alla nomina dell'organo di controllo;---
- approva i regolamenti interni;-----
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;-----
- delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;-----
- delibera sulla eventuale ripartizione di ristoranti;-----
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----
Essa ha luogo almeno una volta all'anno.-----
L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.-----
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----
Art. 27 (Quorum costitutivi e deliberativi)-----

F. Bolla





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----

Quando si tratta di deliberare su sostanziali modifiche all'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci aventi diritto al voto.-----

Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)-

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.-----

Il voto segreto non è ammesso.-----

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.-----

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.-----

Art. 29 (Voto)-----

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la

De Bolla Henry

Finot Luca

Enrico Cini

Fuscone Paolo

Fabbro



facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia amministratore o sindaco.----
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.--
Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)-----
L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----
Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)-----
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----
La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-
I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto di nomina e, comunque, per un periodo non superiore a tre esercizi.-----
I componenti dell'organo amministrativo possono essere rieletti. In ogni caso, non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.-----
Il Consiglio elegge al suo interno il presidente ed il vice presidente.-----
Nel caso in cui la carica sociale venga affidata, nella misura prevista dalla legge, ad un soggetto esterno alla società cooperativa, in ragione dell'utilità al governo della stessa, detto soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità ordinariamente richiesti per l'esercizio dell'attività cui è chiamato (comprovati da esperienza curriculare pluriennale nel campo di interesse), di onorabilità (per non aver riportato condanne penali e per non avere procedimenti penali in corso) e di indipendenza (per non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con gli amministratori della società e per non essere legato alla società stes-



FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

sa e/o agli amministratori da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza).-----

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.-----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie escluse per legge, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa.-----

L'organo amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.-----

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.--

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

- che siano presenti, nello stesso luogo, il pre-

sidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;-----

- che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due membri, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti dell'organo amministrativo, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 35 (Rappresentanza)-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardan-

De Galle - Florio - Tinali - Lancia

Giuseppe Cotti

Francesco Politi

Follugelo





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

ti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

La rappresentanza della società cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)-----

La società cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, e 2399 del codice civile nei casi previsti dalla legge, avuto particolare riguardo alla disposizione di cui all'art. 2543, co. 1, del codice civile.-----

Qualora la società cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea dei soci procede alla nomina del collegio sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea, la quale anche nomina il presidente del collegio stesso.-----

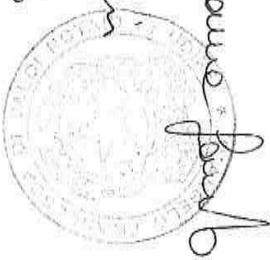
L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.-----

I componenti dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.-----

Nel caso in cui l'organo di controllo abbia composizione collegiale, il venir meno - per morte, decadenza o rinuncia - di uno o di più componenti comporta il subentro dei supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica sino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi no-

minati scadono insieme con quelli in carica. -----
Nel caso di organo di controllo monocratico, il
venir meno - per morte, decadenza o rinuncia - del
sindaco unico determina l'obbligo, in capo
all'organo amministrativo, di convocare senza in-
dugio l'assemblea dei soci per la nomina di un
nuovo organo di controllo.-----
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento
alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora
applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo corretto funzionamento. -----
L'organo di controllo esercita, inoltre, i compiti
di monitoraggio dell'osservanza delle finalità so-
ciali da parte della società cooperativa ed atte-
sta che il bilancio sociale sia redatto in confor-
mità alle linee guida adottate con decreto del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali.-----
A tal fine, l'organo di controllo può in qualsiasi
momento procedere ad atti di ispezione e di con-
trollo, anche chiedendo all'organo amministrativo
notizie sull'andamento delle operazioni o su de-
terminati affari.-----
L'organo di controllo relaziona, in occasione
dell'approvazione del bilancio di esercizio, in
merito ai criteri seguiti nella gestione sociale
per il conseguimento dello scopo mutualistico e
sulla sussistenza del requisito della prevalenza
mutualistica.-----
I componenti dell'organo di controllo devono assi-
stere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle
adunanze del Consiglio di Amministrazione ed a
quelle del comitato esecutivo, ove nominato.-----
Delle riunioni dell'organo di controllo deve redi-
gersi verbale, che deve essere trascritto nel li-
bro delle decisioni dell'organo di controllo.-----
Le decisioni dell'organo di controllo, ove esso
sia di composizione collegiale, devono essere as-
sunte a maggioranza assoluta dei componenti.-----
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascri-
vere a verbale i motivi del proprio dissenso.-----
L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni 90
(novanta) giorni.-----
Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina
del collegio sindacale ovvero del sindaco unico,
la revisione legale sulla società, qualora comun-
que obbligatoria per legge, è esercitata da un re-
visore contabile o da una società di revisione

FDLugelo





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la loro funzione secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 39/2010.-----

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico o dell'incaricato della revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:-----

- la nomina di un collegio sindacale composto da un Presidente, da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge;-----

- la nomina di un sindaco unico, in quanto consentito dalla legge;-----

- l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un revisore contabile o ad una società di revisione,-----

che svolgono la loro funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.-----

-----TITOLO VIII-----

-----TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI-----

Art. 37 (Trattamento economico)-----

I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.-----

Art. 38 (Regolamento interno)-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della società cooperativa di un ulteriore rapporto collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo viene disciplinata da apposito regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 142/2001 dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.-----

Tale regolamento disciplina, tra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori, in relazione

all'organizzazione aziendale della società cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

-----TITOLO IX-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 39 (Cause di scioglimento)-----

La società cooperativa si scioglie:-----

- (a) per il decorso del termine;-----
- (b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;-----
- (c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;-----
- (d) per la perdita del capitale sociale;-----
- (e) per deliberazione dell'assemblea;-----
- (f) nelle altre ipotesi previste dalla legge.---

La competenza a decidere o ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti conseguenti spetta all'organo amministrativo.-----

Art. 40 (Liquidatori)-----

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci - convocata dall'organo amministrativo - nominerà uno o più liquidatori determinando:-----

- (a) il numero dei liquidatori;-----
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio - ove compatibili - alle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;-----
- (c) a chi spetta la rappresentanza della società;-----
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.-----

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio)-----

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;-----
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della L. n. 59/1992.-----

-----TITOLO X-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 42 (Regolamenti)-----

Deioli Flavia

Finale

Eni

Francesca

Carolina Catin

Fabrizio



FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

L'organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni, per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.-----

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto. -----

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

In particolare ai sensi dell'art. 2514 del codice civile la cooperativa: -----

(a) non potrà distribuire dividendi, per quanto consentito dalla legge, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Le clausole mutualistiche sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.---

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.-----

Art. 44 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 e le altre disposizioni ad esse applicabili.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società

cooperative", si applicano - in quanto compatibili
- le norme sulle società a responsabilità limita-
ta.-----

Art. 45 (Associazione di rappresentanza)-----
Ai fini di una opportuna assistenza e per gli ob-
blighi inerenti alla vigilanza sulle società coo-
perative ai sensi della L.R. n. 27/2007, la socie-
tà cooperativa potrà aderire ad una delle associa-
zioni di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativo presente sul territorio della Regione
Friuli Venezia Giulia, secondo la decisione assun-
ta dai soci in modo assembleare.-----

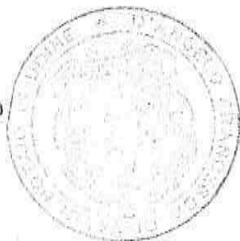
De Colli Florio

Fornio Enrico

Francesco Fedub

Enrico Adin

Francesco Mugels



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI
SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
UDINE, 12 APRILE 2022

F.TO: FRANCESCA D'ANGELO NOTAIO (L.S.)